



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di Laurea in EDUCAZIONE PROFESSIONALE

Classe di Laurea n. SNT/2

a.a. 2022-2023

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	pag. 3
Art. 2	Disciplina e organizzazione del corso	pag. 3
Art. 3	Organi del Corso di Studi	pag. 3
Art. 4	Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto	pag. 4
Art. 5	Sistema di tutorato	pag. 4
Art. 6	Piano degli studi	pag. 5
Art. 7	Accesso al Corso di laurea	pag. 6
Art. 8	Attività formative d'Ateneo	pag. 6
Art. 9	Attività formative professionalizzanti di tirocinio	pag. 6
Art. 10	Attività formative relative alla preparazione della prova finale	pag. 8
Art. 11	Propedeuticità	pag. 9
Art. 12	Tipologia delle forme didattiche	pag. 9
Art. 13	Prove di profitto	pag. 9
Art. 14	Attività formative a scelta dello studente	pag. 10
Art. 15	Laboratori professionali	pag. 10
Art. 16	Obblighi di frequenza	pag. 10
Art. 17	Riconoscimento crediti formativi	pag. 11
Art. 18	Obsolescenza CFU	pag. 11
Art. 19	Conseguimento del titolo di studio	pag. 12
Art. 20	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pag. 12
Art. 21	Studenti part-time e studenti lavoratori	pag. 13
Art. 22	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pag. 13
Art. 23	Sede amministrativa del corso e disposizione finale	pag. 13
Art. 24	Entrata in vigore del presente Regolamento	pag. 13

ALLEGATI:

- 1. Allegato A
- 2. Allegato B1
- 3. Allegato B2

Art. 10
Prova finale

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di stato abilitante, è unica e si compone di due diversi momenti di valutazione:

- a) una prova pratica a valenza applicativa nella quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) la redazione di un elaborato (tesi) e sua dissertazione.

Le due diverse parti dell'unica prova finale concorrono entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato. Pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

2. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti.

3. Alla prova finale sono assegnati 6 CFU.

Il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle valutazioni finali degli esami delle attività didattiche e di tirocinio.

4. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.

5. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di Laurea è di 66/110.

6. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

7. La prova finale si svolge secondo le modalità indicate nel Regolamento per le Tesi di laurea approvato dal Consiglio di corso di Studi.